



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1282-2022 - Seduta N° 3780 - del 22/12/2022 - Numero d'Ordine 21

Prot/2022/1616738

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli".

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub N

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, vengono introdotte le risorse a favore di alcune sottomisure e viene pianificato l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive, ammontanti complessivamente a € 104.614.682,84;

Visto che vi è una disponibilità di risorse finanziarie pari ad € 4.196.698,00 per la sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”;

Visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

Dato atto pertanto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli” definite nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di individuare ai sensi dell’art. 20 e dell’allegato n. 6 del citato DM n. 2588 del 10 marzo 2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione a valere sul presente bando, come risulta dal documento Allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario fornire ai richiedenti adeguata informativa in materia di trattamento dei dati personali, informativa riportata nel documento Allegato 3 “Informativa relativa al trattamento dei dati personali” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM n. 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all’Allegato 6, in modo da stabilire nell’applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all’entità, gravità e durata dell’infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 4,00	25%
x => 4,00	50%

Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell’entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

D E L I B E R A

1. Di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l'avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli".
2. Di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli" definite nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di modificare, ove necessario, i termini di chiusura del bando.
4. Di individuare ai sensi del DM n. 2588 del 10.03.2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura 4.2 del PSR, come risulta dal documento Allegato 2 "Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento Allegato 3 "Informativa relativa al trattamento dei dati personali" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. Di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM n. 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \Rightarrow 4,00$	50%

7. Di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione sul presente bando ammonta ad € 4.196.698,00.
8. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”.

INDICE DEI CAPITOLI

1 Finalità e obiettivi

2 Validità temporale

3 Tipologia di bando

4 Disponibilità finanziarie

5 Campo di applicazione

6 Beneficiari

7 Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

8 Investimenti ammissibili

8.1 Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti

8.2 Condizioni di ammissibilità specifiche per taluni investimenti

8.3 Investimenti non ammissibili

9 Limitazioni settoriali

10 Criteri di selezione

11 Presentazione delle domande

12 Domande di sostegno

13 Ammissione al sostegno

13.1 Intensità del sostegno

14 Domande di pagamento

15 Impegni ed obblighi del beneficiario

15.1 Forza maggiore

16 Dati personali

17 Informazione sul sostegno da parte del FEASR

18 Norma residuale

1 Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2022, sottomisura 4.2 "Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli".

La sottomisura 4.2 persegue l'obiettivo di migliorare:

- l'efficienza della filiera;
- l'efficienza economica aziendale;
- le prestazioni ambientali aziendali;
- le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla sottomisura 3.1 del PSR.

2 Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 18 gennaio 2023 e sino alle ore 12:00 di giovedì 13 aprile 2023.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di gestione.

3 Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

4 Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 4.196.698.

5 Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica unità tecnico economica (UTE), come definita dall'art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio della Liguria. È consentita la realizzazione di investimenti anche al di fuori del territorio della Regione Liguria nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 70 del Reg. UE 1303/2013.

6 Beneficiari

Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

7 Condizioni di ammissibilità dei beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno le imprese dotate di partita IVA con codice di attività pertinente rispetto all'oggetto degli investimenti proposti.

8 Investimenti ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti:

- 1) acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
- 2) costruzione o ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l'acquisto del terreno;
- 3) acquisto di macchine e attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e/o forestali, compresi elaboratori elettronici;

- 4) investimenti necessari per l'adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
- 5) investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - acquisto di software;
 - creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
 - acquisto di brevetti e licenze;
- 6) investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico;
- 7) investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili: solare, eolico o di biomasse solo se provenienti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestali.

Sono altresì ammissibili le spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

8.1 Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti

Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da produttori primari.

I prodotti non compresi nell'allegato I possono costituire soltanto una componente minore dell'input (inferiore a 15%) in termini di quantità a condizione che siano necessari al processo di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I.

Il controllo viene effettuato annualmente nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale.

Gli investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti primari agricoli in prodotto finali non ricompresi all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sono ammissibili nel rispetto della normativa "*de minimis*".

Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del piano aziendale di sviluppo (PAS) e gli indici e parametri in questo contenuti, oltre che con la relazione tecnica descrittiva a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:

- a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l'impresa deve essere in grado, a PAS realizzato ovvero alla verifica dello Stato finale dei lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l'incidenza totale delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);
- b) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;

c) il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura che si legano al soggetto richiedente tramite appositi accordi di fornitura da cui emerge, tra l'altro, la base produttiva aziendale da cui hanno origine i prodotti venduti e/o ceduti. I benefici economici per i produttori agricoli dei prodotti di base si considerano impliciti se l'investimento viene realizzato da produttori agricoli o da cooperative agricole, che trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci e, per la parte residua, esclusivamente da produttori primari, fatta salva la deroga di cui all'ultimo capoverso di questo stesso capitolo. Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento da produttori primari. Il controllo del rispetto di questa condizione, oltre che essere effettuato (attraverso i contratti di fornitura) al momento della presentazione della domanda di sostegno e della domanda di saldo finale, rientra anche nell'ambito della verifica degli impegni del beneficiario e sarà effettuato annualmente nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale tramite registri fiscali o altra documentazione fiscale. Essendo questo un requisito di ammissibilità, nel caso di mancato rispetto, l'operazione decade con il conseguente recupero dell'intero contributo concesso e/o erogato. Qualora in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate i fornitori abituali (produttori primari) non siano in grado di fornire il prodotto primario previsto dai contratti di fornitura, possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base.

Nel settore dell'olio d'oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al presente punto in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.

La sottomisura 4.2 non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR 2014 – 2022.

Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2022 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure" oltre che quelle specifiche per la sotto-misura 4.2.

Qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento devono essere precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto disciplinato con la DGR 1115/2016 e ss.mm.ii..

La domanda di sostegno deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l'immediata eseguibilità ai sensi della normativa applicabile. Tale requisito deve essere assolto al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento UE n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento UE n. 1305/2013, nazionali o regionali).

8.2 Condizioni di ammissibilità specifiche per taluni investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti di cui al punto 7 del paragrafo "Investimenti ammissibili" (energia), gli impianti devono essere commisurati alla dimensione dell'azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale. Limitatamente agli investimenti il cui principale obiettivo è la produzione di energia elettrica derivante da biomasse, questi sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione.

Al fine di minimizzare le necessità di trasporto la produzione di energia da biomasse è limitata ai combustibili derivanti:

- da scarti aziendali propri o di altre aziende situate ad una distanza non superiore a 70 Km;
- da una gestione attiva delle foreste situate ad una distanza non superiore a 70 Km.

Per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile e gli altri investimenti che comportano la produzione o il consumo di energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate nel capitolo 8.2.4.6 del PSR.

Nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione i costi relativi a fabbricati e relative pertinenze di cui ai punti 1 e 2 del capitolo "investimenti ammissibili" devono essere computati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate alla destinazione produttiva di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli per un periodo pari alle strutture finanziate.

8.3 Investimenti non ammissibili

Non sono ammissibili:

- 1) gli investimenti che riguardano il commercio al dettaglio;
- 2) gli investimenti relativi alle abitazioni e relative pertinenze;
- 3) gli investimenti che trovano sostegno nell'ambito di organizzazioni comuni di mercato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR;
- 4) gli investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- 5) gli investimenti relativi ad impianti per la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata;
- 6) gli investimenti che riguardano la lavorazione di prodotti derivanti da prodotti primari acquistati da canali commerciali diretti o indiretti. Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate, i produttori primari non siano in grado di fornire interamente il prodotto primario di cui ai contratti di fornitura, possono essere ammessi acquisti (ad integrazione o in sostituzione) effettuati rivolgendosi temporaneamente anche a soggetti diversi dai produttori primari;
- 7) nel settore lattiero-caseario: gli investimenti che hanno per oggetto la produzione di latte confezionato esclusi i casi di accordi di filiera locale. Gli accordi di filiera locale, così come previsto al capitolo 8.1 del PSR, sono accordi tra produttori, trasformatori, commercianti o utilizzatori del prodotto interessato le cui attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale avvengono entro un raggio di 70 km, in linea d'aria;

- 8) nel settore ortofrutticolo: investimenti realizzati da trasformatori o commercianti aderenti a Organizzazioni di Produttori operanti ai sensi del regolamento (CE) 2200/96 e successive modifiche;
- 9) nel settore dell'olivicoltura: investimenti relativi alla raffinazione o investimenti non direttamente connessi alla trasformazione delle olive in olio o in prodotti diversi dall'olio;
- 10) nel settore carne: investimenti per la produzione di salumi;
- 11) nel settore del miele: investimenti relativi ai laboratori di analisi e ad altri investimenti ammissibili al sostegno della relativa OCM;
- 12) i costi operativi, le spese di gestione, gli interessi passivi e le imposte, l'IVA;
- 13) i costi relativi al lavoro volontario non retribuito;
- 14) le compravendite di terreni, fabbricati e macchinari effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (parenti e affini fino al secondo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore, società controllate o controllanti);
- 15) le spese per acquisto di materiale usato;
- 16) le spese per l'acquisto di beni non durevoli ovvero beni che non hanno durata almeno pari al relativo vincolo di destinazione d'uso;
- 17) le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:
 - a) macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e con capacità produttiva simile (differenziale in più o in meno sino 25%), senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento della capacità produttiva di almeno il 50%;
 - b) fabbricati esistenti o parte degli stessi, con altri fabbricati, tranne il caso di ampliamento della capacità produttiva di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa di fabbricati che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore a nuovo del fabbricato;
- 18) le domande di sostegno che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00.

9 Limitazioni settoriali

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- a) per il settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla trasformazione e commercializzazione di prodotti a denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- b) limitatamente al settore dell'olio d'oliva sono ammessi anche gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima;
- c) per il settore zootecnico, gli investimenti connessi alla produzione del latte non caseificato sono ammissibili solamente se connessi al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR ovvero: "accordi tra produttori, trasformatori, commercianti o utilizzatori del prodotto interessato, le cui attività di produzione, trasformazione e di vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 Km, in linea d'aria";

d) per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 del PSR.

10 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la Sottomisura 4.2 sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante:

Numero progressivo	Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR)	Declinazione	Punteggio
1	Operazioni connesse allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato	<p>a) Innovazione di processo = fino a 5 punti</p> <p>b) Innovazione di prodotto = fino a 10 punti</p> <p>c) Operazioni inserite in progetti di filiera selezionati nell'ambito della misura 16.4 = fino a 10 punti</p> <p>d) Operazioni che prevedono di raggiungere un nuovo target ad area geografica invariata = fino a 5 punti</p> <p>e) Operazioni che prevedono di raggiungere una nuova area geografica = fino a 10 punti</p> <p>Le innovazioni di cui ai punti a) e b) devono essere finalizzate allo sviluppo di nuovi sbocchi di mercato. I punteggi sono incrementati del 50% nel caso si riferiscano alla ristrutturazione dei settori individuati nel capitolo 5.1 del PSR: floricoltura, viticoltura, zootecnica. I punteggi sono cumulabili fino a 35 punti. I punteggi sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale</p>	Fino a 35 punti

		dell'operazione	
2	Operazioni realizzate da agricoltori associati	Punteggio attribuito per intero, senza graduazione, a investimenti realizzati da cooperative, consorzi e reti di imprese dove gli agricoltori detengano più del 50% del potere decisionale, al fine di garantire il conseguimento di un vantaggio economico duraturo per i produttori del prodotto di base.	10 punti
3	Operazioni che riguardano prodotti di qualità certificata in base a norme europee, nazionali o regionali di cui alla misura 3.1	<p>Prodotti floricoli con certificazione MPS/EUROGAP = 5 punti</p> <p>Prodotti con certificazione IGP = 10 punti</p> <p>Prodotti con certificazione DOP = 15 punti</p> <p>Prodotti con certificazione biologica = 15 punti</p> <p>I punteggi, cumulabili fra di loro sino a 20 punti, sono attribuiti in ragione del peso % dell'investimento con le caratteristiche richieste in rapporto al totale dell'operazione.</p>	fino a 20 punti
4	Operazioni che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro	3 punti cui si aggiungono 0,1 punto per ogni punto % di incidenza degli investimenti che determinano un aumento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto al totale dell'operazione	fino a 10 punti

5	Operazioni che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni) (*)	5 punti a cui si aggiungono 0,5 punti per ogni punto % di incidenza degli investimenti con valore aggiunto ambientale rispetto al totale dell'operazione, ivi compresi gli investimenti che determinano un miglioramento della gestione dei rifiuti in termini di riduzione, prevenzione, riciclo, riuso dei medesimi nel caso concorrano alla riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni	fino a 25 punti
----------	--	---	------------------------

Sono escluse dal sostegno le domande con un punteggio totale al di sotto della soglia minima pari a 20 punti.

(*) Gli investimenti che creano un valore aggiunto ambientale (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici e delle emissioni) sono esclusivamente quelli indicati nella tabella presente nella pagina dedicata al bando su Agriliguria.net.it.

A parità di punteggio prevale la domanda con il punteggio ambientale più elevato e, in subordine, quella con maggior numero di produttori primari coinvolti ricadenti nel territorio della Regione Liguria ed infine quella con la minore spesa ammessa.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del PAS a corredo della domanda di sostegno. I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo, l'ente istruttore procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso).

Nel caso in cui il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (20 punti), l'operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l'operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

11 Presentazione delle domande

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno. Non è ricevibile una seconda domanda di sostegno in vigore di una precedente domanda non rinunciata.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto devono documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005, e nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Il fascicolo aziendale, così come la BDN, deve essere aggiornato, validato e pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato

(anagrafica compresa l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), territorio, mezzi di produzione, manodopera, dettaglio delle colture, dettaglio degli allevamenti, etc).

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente "rilasciate") tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html>.

In caso di malfunzionamenti e/o problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, non attribuisce alcuna priorità nell'ordine di presentazione e non costituisce impegno per la Regione Liguria.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

12 Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi investimenti.

Fanno eccezione le spese generali e tecniche effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno, come meglio specificato in precedenza.

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

Documenti obbligatori per tutte le tipologie di spesa:

1. piano aziendale di sviluppo (PAS), compreso di relazione descrittiva illustrante l'intervento nel suo complesso, redatto tramite il file disponibile nella pagina dedicata al presente bando sul sito www.agriligurianet.it. Il PAS deve essere allegato in formato Excel;
2. copia degli accordi di fornitura, almeno triennali, delle materie prime sottoscritti con i produttori agricoli primari. Gli accordi devono essere uno per ogni azienda fornitrice e redatti secondo il modello allegato al PAS – accordo di fornitura delle materie prime;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022, redatta sul modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>.

Documenti obbligatori specifici per singole tipologie di spesa:

A. Investimenti mobili (acquisto macchine ed attrezzature):

- 1) per ogni singolo bene, nel caso di acquisizione di beni materiali ed immateriali non compresi nelle voci del prezzario regionale vigente, nonché per le spese generali e tecniche, almeno tre preventivi confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. I preventivi, eccezion fatta per quelli relativi alle spese generali e tecniche richiesti prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Nuovo servizio assistenza informatica SIAN" raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-ruralepsr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenzainformatica-sian.html>. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al "Modello preventivo AGEA" scaricabile al suddetto link e devono essere

allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall'Help Desk di presa in carico del ticket;

- 2) quadro riepilogativo dei preventivi di spesa redatto sulla base del modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>.

B. Investimenti immobili:

- 1) cartografie, planimetrie (fornita su base catastale almeno in scala 1:2000) e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, tubature, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella depositata presso l'ente competente sul titolo edilizio; per gli investimenti relativi alla ristrutturazione di fabbricati, dovrà essere presentata una planimetria di progetto dove rappresentare la destinazione d'uso di ogni locale e di ogni spazio, collocando nel dettaglio l'impiantistica, gli arredi e le attrezzature necessarie a svolgere l'attività prevista;
- 2) copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata **cantierabilità** ed eseguibilità delle opere previste, ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità;
- 3) nel caso di opere: computo metrico estimativo dei lavori, compilato utilizzando il modello fornito dalla Regione (scaricabile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/prezzario.html>) o modello contenente le medesime informazioni;
- 4) nel caso di acquisto di macchine, attrezzature, servizi e altri beni collocati stabilmente, per ciascun bene o servizio tre preventivi di spesa confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. per ogni singolo bene, nel caso di acquisizione di beni materiali ed immateriali non compresi nelle voci del prezzario regionale vigente, nonché per le spese generali e tecniche, almeno tre preventivi confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. I preventivi, eccezion fatta per quelli relativi alle spese generali e tecniche richiesti prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Nuovo servizio assistenza informatica SIAN" raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenzainformatica-sian.html>. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al "Modello preventivo AGEA" scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall'Help Desk di presa in carico del ticket;
- 5) quadro riepilogativo dei preventivi di spesa redatto sulla base del modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html> ;

- 6) le relazioni tecniche specifiche legate alle diverse tipologie di investimenti, come espressamente previsto dalle Disposizioni Generali, dalle Condizioni relative all'ammissibilità degli investimenti e dalle Condizioni relative all'ammissibilità di alcune tipologie di investimenti quali perizia tecnica relativa alla realizzazione di impianti idrici, termici, elettrici ed agli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica con evidenziata la conformità ai requisiti del bando in oggetto.

La mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione obbligatoria a seconda dell'investimento, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità del singolo investimento o dell'intera domanda di sostegno con conclusione parzialmente positiva o negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria.

13 Ammissione al sostegno

Il sostegno sarà ammesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale di tutte le domande risultate ammissibili, redatta sulla base dei punteggi attribuiti dall'ente istruttore in applicazione dei criteri di selezione.

Ai fini della graduatoria non rileva la data di presentazione della domanda di sostegno.

Le domande ammissibili sono finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili e per le domande che trovano copertura finanziaria sarà emesso un "*atto di ammissione al sostegno*".

Le domande di sostegno ammissibili ed escluse dal finanziamento per esaurimento delle risorse finanziarie potranno concorrere, a condizione che l'investimento sia stato realizzato, alle "*risorse aggiuntive*" eventualmente derivanti da economie o rimodulazioni del Piano finanziario del PSR 2014-2022 o, a decorrere dal gennaio 2026, alle risorse della nuova programmazione 2023-2027. Per tali domande sarà emesso un "*atto di ammissibilità tecnica*"; a differenza dell'*atto di ammissione al sostegno*, l'*atto di ammissibilità tecnica* non ha copertura finanziaria al momento della sua emissione.

13.1 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI.

Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non è un prodotto agricolo di cui all'allegato I del TFUE si applica il regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un'intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

14 Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e finanziata, dotati, quindi, di *atto di ammissione al sostegno* valido, e non scaduto.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di **anticipo** (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di **stato avanzamento lavori** (SAL);
- di **saldo**, al completamento dell'operazione prevista. Il mancato completamento dell'operazione dà luogo a penalità consistenti in riduzioni e revoche totali di cui all'Allegato 2.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

1. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nel relativo *atto di ammissione al sostegno*;
2. entro il termine perentorio di 8 mesi dalla data *dell'atto di ammissione a sostegno*, a pena di sua decadenza, dovrà essere presentata una domanda di pagamento;
3. a pena di decadenza dell'atto di *ammissione a sostegno*, la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro il termine perentorio:
 - 8 mesi dalla data *dell'atto di ammissione a sostegno* per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature;
 - 18 mesi dalla data *dell'atto di ammissione al sostegno* per le altre domande.

I beneficiari in possesso di *atto di ammissione al sostegno* che non rispettano i termini perentori sopra stabiliti decadono dal finanziamento. Il loro atto è retrocesso ad *atto di ammissibilità tecnica* a condizione che venga richiesta una proroga nei termini di vigenza dell'atto stesso.

I soggetti in possesso di "*atto di ammissibilità tecnica*" per concorrere alle "*risorse aggiuntive*" devono eseguire gli investimenti entro:

- 8 mesi dalla data dell'atto di ammissibilità tecnica per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature;
- 18 mesi dalla data dell'atto di ammissibilità tecnica per le altre domande;

e darne comunicazione alla Regione Liguria tramite PEC entro gli stessi termini.

I soggetti in possesso degli *atti di ammissibilità tecnica* che non danno comunicazione dell'esecuzione degli investimenti entro i termini di cui sopra, o entro i termini riportati nell'*atto di ammissibilità tecnica*, decadono di diritto da ogni forma di sostegno.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica illustrativa a firma di un tecnico professionista e sottoscritta per accettazione dal beneficiario che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto ed ammesso in domanda di sostegno, con particolare riferimento ad eventuale SAL, ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale nonché alla valutazione dei benefici economici per i produttori primari;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale tecnica, fotografica e illustrativa utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia conforme di quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. nel caso di opere, computo metrico consuntivo dei lavori compilato utilizzando il modello fornito dalla Regione (scaricabile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegnoeconomico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/prezzario.html>) o un modello contenente le medesime informazioni;
4. nel caso di acquisti di attrezzature, macchine e/o altri beni materiali, elenco delle stesse con evidenziato, quando disponibile, il numero di matricola o altro identificativo;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso al sostegno;

6. fatture e/o altra documentazione contabile equivalente provanti le spese ed il pagamento delle opere, delle attrezzature e delle macchine, delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc.). Si ricorda che le ulteriori modalità di pagamento ammissibili sono indicate dalla D.G.R. 1115/2016 al capitolo 3.15 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento". Le fatture, come gli altri documenti equivalenti, devono perentoriamente essere emesse sin dall'origine con la dicitura "PSR LIGURIA DOMANDA N°..." seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno. La mancanza di tale dicitura rende la fattura non utilizzabile ai fini della determinazione della spesa ammissibile ed il relativo contributo sarà rifiutato. Fanno eccezione le buste paga utilizzate per i predetti fini probatori, nonché le fatture per le spese generali e tecniche, effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni previste dalla DGR 1115/2016 e ss.mm.ii;

7. esclusivamente per la domanda di pagamento di anticipo il beneficiario, successivamente al rilascio della domanda su SIAN, dovrà presentare apposita garanzia fideiussoria generata tramite le apposite procedure disponibili sul portale SIAN;

8. elenco riepilogativo delle materie prime acquistate e dei produttori primari coinvolti;

9. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022, redatta sul modello in calce al presente bando.

La mancata allegazione alla domanda di pagamento della documentazione obbligatoria a seconda delle tipologie di domanda e/o di investimento, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità del singolo investimento o dell'intera domanda di pagamento o dell'intera operazione con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria, con eventuale decadenza di diritto dal sostegno e revoca, con conseguente recupero, del contributo eventualmente già erogato.

15 Impegni ed obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

La mancata presentazione delle domande di pagamento nei termini previsti *dall'atto di ammissione a sostegno* determina la decadenza dal sostegno.

La mancata presentazione del saldo finale a chiusura dell'operazione comporta la decadenza dal sostegno ed il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto da Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie redatte ai sensi del DM 2588 del 10.03.2020, di cui all'allegato 2.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:
Impegni previsti da programma di sviluppo rurale;

Altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:

- consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno, attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM 2588 del 10.03.2020, a:

- attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;
- garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii;
- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo;
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR.

Ai fini del presente bando, il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso, pari a 10 anni per i beni immobili e a 5 anni per

gli altri investimenti, in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

A tal fine si impegna in particolare a:

- non cedere o rilocalizzare l'investimento al di fuori dell'area del programma;
- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

15.1 Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto. Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali" sul portale SIAN. In difetto troveranno applicazione le penalità di cui all'allegato 2.

La comunicazione e il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

16 Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 3 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

17 Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto *“Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”*.

18 Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1 e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ALLEGATO B): “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione”.

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.2	Operazione	Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione impegno			Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione		gruppo di coltura		
			X	Intervento	coltura		
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		X	(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso (1)	Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto			Sempre medio		Sempre basso	
Medio (3)	Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto			Sempre medio		Sempre basso	
Alto (5)	Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto			Sempre medio		Sempre basso	
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.2	Operazione	Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione impegno			Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali" sul portale SIAN.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			X	Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura
				Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)				decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
				esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)			X (1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ			(2) ENTITÀ			(3) DURATA
Basso (1)	Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto			Sempre basso			Sempre basso
Medio (3)	Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto			Sempre basso			Sempre basso
Alto (5)	Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto			Sempre basso			Sempre basso
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.2	Operazione	Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione impegno			Adeguatezza pubblicità dell'investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.)				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale			campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	X (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
			esclusione				X (5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)			X (1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso (1)	Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale			Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale		Adeguamento dell'informativa entro 15 giorni dall'invito a provvedere	
Medio (3)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00			Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento.		Adeguamento dell'informativa entro 30 giorni dall'invito a provvedere	
Alto (5)	Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00.			Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento.		Adeguamento dell'informativa oltre 30 giorni dall'invito a provvedere.	
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.2	Operazione	Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione impegno			Corretta attuazione degli investimenti concessi.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione (è possibile barrare tutte le caselle)	X	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)
			esclusione			X	(5%) solo campione (controllo in loco)
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)			(1%) campione Controllo ex post
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ			(2) ENTITÀ		(3) DURATA	
Basso (1)	Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie			Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie		Sempre medio	
Medio (3)	Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie			Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie		Sempre medio	
Alto (5)	Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.			Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie.		Sempre medio	
			<p>Qualora si accerti che il Piano aziendale di Sviluppo (PAS) non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sostegno è revocato integralmente.</p> <p>Se il PAS è stato realizzato correttamente, come di seguito precisato, in termini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non si applicano penalità.</p> <p>Il PAS si considera realizzato correttamente quando sono contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere migliorato l'efficienza aziendale dal punto di vista economico e/o ambientale conformemente al PAS presentato; - avere mantenuto il requisito della sostenibilità finanziaria degli investimenti; - avere consentito il raggiungimento della soglia minima di Produzione Standard prevista; - aver garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria; - gli interventi compresi nel PAS sono realizzati quantitativamente così come previsto e autorizzato, anche se con un spesa inferiore. 				
			Sono fatte salve le modifiche o variazioni al PAS preventivamente comunicate, entro quattro mesi dalla data di conclusione dello stesso PAS, e autorizzate dall'Ente istruttore.				
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.				

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.2	Operazione	Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione impegno			Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili, trattorie e motoagricole.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		(è possibile barrare tutte le caselle)	X
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITÀ'		(3) DURATA	
Basso	Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni ($8 < x \leq 10$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Medio	Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni ($6 < x \leq 8$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Alto	Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni ($5 < x \leq 6$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
NOTA BENE:		Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente.					
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020		Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.					

Programma Sviluppo Rurale 2014-2022	LIGURIA	Misura	4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Sottomisura	4.2	Operazione	Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
Descrizione impegno			Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili, trattorie e motoagricole.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle)			Sottomisura - Operazione			gruppo di coltura	
			X	Intervento			coltura
Tipologia di penalità (barrare solo una delle caselle)			decadenza totale		campo di applicazione	(100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
			esclusione			(5%) solo campione (controllo in loco)	
			X	riduzione graduale (se barrato compilare i campi 1, 2, 3)		(è possibile barrare tutte le caselle)	X
Tipo di controllo			Documentale e visivo in azienda				
LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO	(1) GRAVITÀ'			(2) ENTITA'		(3) DURATA	
Basso	Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni ($4 < x \leq 5$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Medio	Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni ($3 < x \leq 4$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
Alto	Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni ($2 < x \leq 3$) dal pagamento finale			Sempre alto		Sempre alto	
NOTA BENE:			Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente.				
Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020			Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione.				



REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-1375

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		19/12/2022 14:16
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		19/12/2022 14:12
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		19/12/2022 09:07
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE		16/12/2022 16:04
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Nicola VENTURINI		15/12/2022 12:42

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria